

COMUNE DI PALMA CAMPANIA

PROVINCIA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 67 del 22/11/2013

Oggetto:	Criteria per la programmazione di aperture e/o trasferimenti di sede di esercizi commerciali nelle zone del territorio del Comune da sottoporre a tutela e salvaguardia ai sensi del comma 3, dell'art. 64, d.lgs. n. 59 del 26.03.2010 e del comma 1, lett. a) e d) dell'art. 13 della Legge Regione Campania n. 1 del 07.01.2000.
----------	---

L'anno duemilatredici il giorno ventidue del mese di novembre, in Palma Campania, alle ore 18.00 nell'aula consiliare "Vincenzo Russo" del palazzo comunale, regolarmente convocato nei modi di legge si è riunito in seduta Pubblica, sessione ordinaria il Consiglio Comunale.

Sono presenti i seguenti Consiglieri Comunali:

n.	CONSIGLIERI	Pres	Ass.	n.	CONSIGLIERI	Pres	Ass.
1	Franzese Elvira	Sì		11	Montanino Domenico		Sì
2	Donnarumma Aniello	Sì		12	Buonagura Alfonso	Sì	
3	Santella Luigia Teresa	Sì		13	Ingenito Carmine	Sì	
4	Graziano Michele		Sì	14	Nunziata Rega Daniela	Sì	
5	Manzi Michela	Sì		15	Nolano Vincenzo	Sì	
6	Simonetti Maria Teresa		Sì	16	De Nicola Rosa	Sì	
7	Carrella Filippo Luciano	Sì					
8	Mancone Salvatore	Sì					
9	Addeo Salvatore	Sì					
10	Simonetti Sabato	Sì					

E', altresì presente il Sindaco Vincenzo Carbone

Assegnati n. 16 + Sindaco
In carica n. 16 + Sindaco

Presenti: n. 13 Consiglieri + Sindaco
Assenti: n. 3 Consiglieri

- Assume la Presidenza la Prof. Michela Manzi, nella sua qualità di Presidente .
- Verbalizza la seduta il Segretario Generale Dott. Teresa Di Palma.
- Nominati scrutatori i seguenti Consiglieri Comunali: Sig. Mancone Salvatore, Dott. Addeo Salvatore, Sig. Nolano Vincenzo.
- Il Presidente constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti risulta sufficiente per la validità della seduta, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Presenti:14 (13+1)

Assenti: 3 – Simonetti Maria Teresa – Montanino Domenico – Graziano Michele.

Il Presidente pone in discussione il terzo capo all'ordine del giorno avente ad oggetto: **“Criteri per la programmazione di aperture e/o trasferimenti di sede di esercizi commerciali nelle zone del territorio del Comune da sottoporre a tutela e salvaguardia ai sensi del comma 3, dell’art. 64, d.lgs. n. 59 del 26.03.2010 e del comma 1, lett. a) e d) dell’art. 13 della Legge Regione Campania n. 1 del 07.01.2000.”.**

Il Presidente. Capo terzo. “criteri per la programmazione di apertura e/o trasferimenti di sedi di esercizi commerciali nelle zone del territorio del Comune da sottoporre a tutela e salvaguardia ai sensi del comma 3 dell’art. 64 D.Lg.vo N. 59 del 26 marzo 2010 e del comma 1 lett. A) e d) dell’art. 13 della L.R. regione Campania n. 1 del 7 gennaio 2000”. Prego, assessore Donnarumma.

Assessore Donnarumma : grazie Presidente. Con questa proposta di deliberazione noi abbiamo potuto fare delle ricerche di programmazione per l’apertura di nuovi esercizi commerciali. Abbiamo scelto alcuni esercizi commerciali tramite i codici ateco. Spiego come nasce l’esigenza di questa delibera. Dal momento del fatto che noi dobbiamo andare a regolamentare quella che è la materia delle attività produttive a Palma Campania ed, in particolare modo, da quello che può essere un piano commerciale, attraverso un piano commerciale. Questo potrà essere appunto il siad un’operazione troppo lunga. Anche perché come tutti sappiamo noi abbiamo in itinere l’approvazione di un PUC. Nell’attesa dell’approvazione di un PUC e poi della preparazione del siad abbiamo deciso quindi di intervenire con questa delibera di Consiglio per mettere freno ad alcune attività commerciali che per ragioni sicuramente di opportunità e per un’offerta di mercato che ormai è satura non hanno più ragione di esistere, soprattutto nel centro storico. Abbiamo voluto inoltre allargare quello che è il segmento del centro storico poiché la zonizzazione del nostro piano regolatore vigente è una zonizzazione che vede il centro storico un’area troppo ristretta e che non corrisponde a quella che poi è la formazione nuova del centro storico. Faccio un esempio su tutti : via san felice o via marconi non vengono considerate centro storico dal nostro piano regolatore. Io vi vado a leggere solo alcuni articoli di questa delibera che anche in commissione abbiamo affrontato con la minoranza in maniera molto aperta e molto partecipata.

L’assessore Donnarumma dà lettura della delibera allegata agli atti del Consiglio.

Assessore Donnarumma: tengo a precisare che è stata data una data certa proprio per evitare che questa programmazione fatta in Consiglio Comunale possa diventare un qualcosa poi di stabile, appunto per darci un anno di tempo per poter porre rimedio facendo un vero e proprio piano commerciale.

L’assessore Donnarumma continua la lettura della delibera allegata agli atti del Consiglio.

Il Presidente: la parola all’assessore Carrella. Prego.

Assessore Carrella : grazie Presidente. Volevo proporre un’aggiunta della delibera letta poc’anzi dall’assessore Donnarumma. Visto che ci sono delle limitazioni ad alcune attività in alcune zone del paese dare una deroga a coloro che hanno già ottenuto prima dell’eventuale votazione di questa delibera finanziamenti o agevolazioni da enti pubblici. In modo tale da non svantaggiarli appunto in una nuova attività. Quindi se posso leggo la modifica o comunque l’aggiunta che vorrei proporre e mettere ai voti : *“per le attività di cui alle norme ed alle disposizioni della presente delibera sono ammesse deroghe per i soggetti che abbiano ottenuto finanziamenti, incentivi, agevolazioni, approvati e/o erogati da enti pubblici ed abbiano inoltrato domanda di finanziamento prima della presente delibera”.* Quindi di mettere ai voti questa proposta.

Il Presidente: votiamo per la modifica in merito testé enunciata dall'assessore Carrella. Si vota. Favorevoli ? 13 favorevoli. Uno contrario o astenuto ? Il consigliere però è invitato a non essere scortese, per piacere. Capogruppo.

Consigliere Sabato Simonetti : tutto è ammesso, la dialettica politica, le proteste democratiche, ma non è ammesso che in un Consiglio Comunale , Presidente, lei consenta ad un consigliere di non comportarsi secondo quelle che sono le regole di questo consesso. Quando si fanno le votazioni noi non dobbiamo leggere niente ! o si vota a favore, o si vota, o ci si astiene ! bisogna avere il coraggio delle proprie azioni ! e le chiedo di nuovo di far rimuovere da vicino al tavolo del Consiglio i due manifesti che sono stati apposti. La prego, Presidente, di farli rimuovere !

Il Presidente: per cortesia, maresciallo, se può procedere con la rimozione dei manifesti. Consigliere, la prego, la invito ad essere corretto ed a rispettare questa Assise. Dovremmo procedere alla votazione in merito alla modifica richiesta ai criteri della programmazione di apertura e trasferimenti dell'assessore Carrella. Prego, si vota. Favorevoli ? 13 favorevoli. Astenuti ? nessuno. Contrari ? 1. Adesso si vota per i criteri della programmazione di apertura..... il consigliere Buonagura chiede al parola. Prego.

Consigliere Alfonso Buonagura : noi in commissione abbiamo comunque lavorato alla delibera. Noi siamo d'accordo alla limitazione, anche perché ultimamente Palma era diventata il paese dei bar. Ma non per penalizzare qualcosa, anche per andare incontro magari a dei giovani che iniziano un'attività che poi comunque diventa deleteria e controproducente, perché poi magari ci si deve spiegare al ragazzo che forse ci sono troppi bar e magari se ti metti a vendere scarpe forse a Palma è meglio. Fermo restando, come nella premessa ha evidenziato l'assessore, questo lavoro è transitorio, dura 1 anno questa limitazione, però Palma ha bisogno di un piano commercio, perché quando il ministro Bersani fece il decreto sulle liberalizzazioni, il decreto comunque doveva camminare di pari passo ad un piano commercio. Il problema - e parlo dell'amministrazione ancora precedente, perché il decreto Bersani c'era l'amministrazione De Luca - è che poi non è stato fatto già ad allora un piano commercio che comunque regolamentava e limitava l'apertura di determinate attività, oppure dava meno possibilità, perché poi c'è il paradosso che a Palma si sono aperti bar su marciapiedi e marciapiedi, e questo perciò si doveva limitare. Allora a noi va bene, l'importante è che si inizi a pensare seriamente alla costituzione di questo piano commercio, giusto per andare incontro oltre all'esigenza del paese, alla vivibilità anche del paese all'apertura di nuovi locali, che non ingolfino l'attività commerciale.

Il Presidente: l'assessore Donnarumma chiede la parola. Prego.

Assessore Donnarumma : io voglio semplicemente ringraziare la minoranza perché ha accolto quella che è stata la proposta di quest'amministrazione. Io voglio sottolineare ancora una volta che il fatto di aver dato una data certa entro la quale questa delibera esaurisce la sua efficacia è proprio quello che voleva significare : fare un piano commerciale. Io ti dirò, Alfonso, il piano commerciale Bersani mi pare tra il 2006-2007 ha proposto le liberalizzazioni, ma la Regione Campania ci impone addirittura dal 2000 di fare un piano commerciale, che noi non abbiamo mai fatto. Io sono d'accordissimo con quello che hai detto.

Il Presidente: procediamo con la votazione dei criteri per la programmazione di apertura e trasferimenti di sedi di esercizi commerciali con la modifica in merito alle deroghe testé votata. Prego, favorevoli ? 13 favorevoli. Astenuti ? nessuno. Contrari ? 1.

Il Presidente pone ai voti l'approvazione del terzo capo all'o.d.g. ad oggetto: **“Criteri per la programmazione di aperture e/o trasferimenti di sede di esercizi commerciali nelle zone del territorio del Comune da sottoporre a tutela e salvaguardia ai sensi del comma 3, dell’art. 64, d.lgs. n. 59 del 26.03.2010 e del comma 1, lett. a) e d) dell’art. 13 della Legge Regione Campania n. 1 del 07.01.2000.”.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento dell'assessore Donnarumma Aniello;

Preso atto degli interventi di cui alla trascrizione del nastro magnetico quale parte documentale e probatoria;

Esaminata la proposta di deliberazione a firma dell'Assessore Dott. Aniello Donnarumma;

Vista la proposta d'integrazione presentata dall'assessore all'Ecologia Avv. Carrella Filippo Luciano avente ad oggetto: **“Criteri per la programmazione di aperture e/o trasferimenti di sede di esercizi commerciali nelle zone del territorio del Comune da sottoporre a tutela e salvaguardia ai sensi del comma 3, dell’art. 64, d.lgs. n. 59 del 26.03.2010 e del comma 1, lett. a) e d) dell’art. 13 della Legge Regione Campania n. 1 del 07.01.2000.”**

Preso atto dell'esito della votazione sull'integrazione proposta dall'assessore all'Ecologia Avv. Carrella Filippo Luciano risulta essere stata:

Favorevoli n. 13

Contrari n. 1 – Ingenito Carmine;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;

Procedutosi alla votazione per alzata di mano sulla proposta di deliberazione testè integrata, si ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti: 14 (13+1)

Voti Favorevoli: 13

Voti Contrari: 1 – Ingenito Carmine

Il Presidente proclama l'esito delle votazioni

DELIBERA

1) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione a firma dell'Assessore Dott. Aniello Donnarumma avente ad oggetto: **“Criteri per la programmazione di aperture e/o trasferimenti di sede di esercizi commerciali nelle zone del territorio del Comune da sottoporre a tutela e salvaguardia ai sensi del comma 3, dell’art. 64, d.lgs. n. 59 del 26.03.2010 e del comma 1, lett. a) e d) dell’art. 13 della Legge Regione Campania n. 1 del 07.01.2000.”.**

2)- Di integrare la suddetta proposta di deliberazione nel seguente modo:

“Per le attività di cui alle norme ed alle disposizioni della presente delibera sono ammesse deroghe per i soggetti che abbiano ottenuto finanziamenti, incentivi, agevolazioni, approvati e/o erogati da enti pubblici ed abbiano inoltrato domanda di finanziamento prima della presente delibera”.

3)- Di demandare al Responsabile Settore Pianificazione e Controllo del Territorio tutti gli adempimenti consequenziali alla presente approvazione.

esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012";

- l'art. 34, comma 3, D.L. n. 201/2011, abrogando alcune restrizioni all'esercizio delle attività economiche [quali: **a**) il divieto di esercizio di un'attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione ad esercitarla solo all'interno di una determinata area, **b**) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di un'attività economica, **c**) il divieto di esercizio di un'attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche, **d**) la limitazione dell'esercizio di un'attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti, **e**) la limitazione dell'esercizio di un'attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta dall'operatore, **f**) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni e servizi e **g**) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta], ha conseguentemente consentito la tacita abrogazione delle disposizioni comunali a siffatte previsioni riconducibili;
- il comma 4 dell'art. 1, D.L. n. 1 del 24/01/2012 - convertito nella L. n. 27 del 24/03/2012 - prevede che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni devono, entro il 31/12/2012, sia abrogare una serie di vincoli alla libertà di iniziativa economica così come statuito nei precedenti commi 1 e 2 sia adeguarsi a quanto stabilito dai regolamenti che il Governo, previa approvazione da parte delle Camere, deve adottare per **i**) individuare le attività economiche sottoposte al preventivo atto di assenso dell'amministrazione, **ii**) disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo da parte dell'amministrazione;
- l'art. 12 D.L. n. 5 del 09/02/2012 - convertito nella L. n. 35 del 04/04/2012 - stabilisce il medesimo termine del 31/12/2012 entro cui il Governo deve adottare uno o più regolamenti, finalizzati sia a semplificare i procedimenti amministrativi disciplinanti l'esercizio delle attività economiche sia ad individuare le norme da abrogare e quelle tacitamente abrogate ai sensi della vigente normativa in materia di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese
- nel solco dei processi innovatori dello sviluppo delle attività economiche, si inserisce anche il D.Lgs. n. 147/2012 recante "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 59/2010, Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*", in vigore dal 14/09/2012, con il quale sono state introdotte ulteriori semplificazioni e liberalizzazioni nel comparto servizi;
- nella specie, il predetto D.Lgs. n. 147/2012 ha modificato l'art. 64 del D. Lgs. n. 59/2010, prevedendo, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico - comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione - di cui alla L. n. 287 del 25/08/1991, la sostituzione del titolo autorizzatorio con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) fatte salve le ipotesi in cui l'apertura o il trasferimento di sedi commerciali non riguardi zone del territorio comunale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: *Criteria per la programmazione di aperture e/o trasferimenti di sede di esercizi commerciali nelle zone del territorio del Comune da sottoporre a tutela e salvaguardia ai sensi del comma 3 dell'art. 64 del D.Lgs. n. 59 del 26/03/2010 e del comma 1, lett. a) e d) dell'art. 13 della Legge Regione Campania n. 1 del 07/01/2000.*

L'Assessore alle attività economiche

PREMESSO che:

- la disciplina delle attività economiche, inclusa quella inerente l'avvio e la gestione degli esercizi commerciali, a partire dagli anni '90 è stata oggetto di continui interventi legislativi, volti sia alla liberalizzazione (senza contingenti limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura) ed alla semplificazione degli adempimenti per l'avvio di un'impresa (pur sempre prestando ossequio ai principi di proporzionalità e non discriminazione) sia a garantire la libera concorrenza e la piena libertà di iniziativa economica;
- i processi di liberalizzazione delle attività economiche - così come discendenti dalla cd. Direttiva servizi (Direttiva Bolkestein 2006/123/CE del 12/12/2006) - hanno condotto, sotto il profilo normativo, ad una disciplina finalizzata al sostegno all'impresa ed alla promozione di sistemi autenticamente concorrenziali in grado di contemperare la tutela degli interessi del cittadino con la tutela di interessi più generali quali la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente (ivi incluso l'ambiente urbano) e dei beni culturali;
- tali principi sono stati recepiti, inizialmente, dal D.Lgs. n. 59 del 26/03/2010 e, successivamente, dalle normative di seguito elencate:
 - D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito nella L. n. 122 del 30/07/2010;
 - D.L. n. 98 del 06/07/2011, convertito nella L. n. 111 del 17/07/2011;
 - D.L. n. 138 del 18/08/2011, convertito nella L. n. 148 del 14/09/2011;
 - D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella L. n. 214 del 23/12/2011;
 - D.L. n. 1 del 24/01/2012, convertito nella L. n. 27 del 24/03/2012;
 - D.L. n. 5 del 09/02/2012, convertito nella L. n. 35 del 04/04/2012;
- in particolare:
 - il comma 2 dell'art. 31, D.L. n. 201 del 06/12/2011 - così come modificato dall'art. 1, comma 4 *ter*, L. n. 27 del 24/03/2012 - prevede espressamente che “Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura,

da sottoporre a tutela ai sensi del comma 3 che così testualmente recita: “Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, **limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela**, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, fermo restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di **sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità** rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, senza ledere il diritto dei residenti alla viabilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle **zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale** e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali l'entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione”;

- in conformità a quanto innanzi richiamato, la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3656/C del 12/09/2012 recante la disciplina esplicativa del D.Lgs. n. 147/2012 testualmente afferma che l'istituto della SCIA “risulta inammissibile nei casi in cui, ai fini dell'avvio di un'attività, la disciplina di settore disponga la necessità di strumenti di programmazione”.

RILEVATO che:

- l'art. 52, comma 1, D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 prevede testualmente che: “Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i Comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio”;
- la Direttiva del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 10/10/2012 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 09/11/2012) è intervenuta ulteriormente a rafforzare la tutela delle aree di particolare pregio culturale, contrastando l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, non compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale; e ciò al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini.

ATTESO che:

- con sentenza n. 247 del 2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato la legittimità dell'imposizione di divieti che limitano l'esercizio di attività commerciali nelle aree pubbliche al fine di valorizzare i centri storici delle città d'arte a forte vocazione turistica in quanto conforme alle finalità sottese sia all'art. 52 sia all'art. 10, comma 4, lett. g) del Codice dei beni culturali mediante il quale il Legislatore ha reso *"esplicito che le pubbliche piazze le vie, le strade e gli altri spazi urbani di interesse artistico o storico rientrano tra i beni culturali e che essi sono pertanto oggetto di tutela a fini della conservazione del patrimonio artistico e del decoro urbano"*;
- analogamente, la IV Sezione del Consiglio di Stato, tramite pronuncia n. 482 del 24/01/2011, ha affermato che: *"ai sensi del comma 1 dell'art. 10, D.Lgs. n. 42 del 2004, le piazze pubbliche sono "beni culturali" in quanto complesso appartenente ad un ente pubblico territoriale, onde non è richiesto che siano fatte oggetto di apposita dichiarazione di interesse storico-artistico, al fine di rientrare nella sfera di applicazione della relativa legislazione"*.

PRESO ATTO che:

l'art. 117, comma 6, Cost. riconosce ai Comuni *"potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite"* e l'art. 4, comma 4, L. n. 131/2003 ha inteso definire l'ambito di competenza comunale prevedendo che *"La disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione"*.

RILEVATO che:

la Legge della Regione Campania n. 1 del 07/01/2000 recante *"Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale. Norme di attuazione del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 144"* all'art. 13, comma 1, lett. a) e d), prevede che i Comuni, nell'adeguare gli strumenti urbanistici ai criteri e agli indirizzi di programmazione stabiliti legge stessa, devono perseguire, tra l'altro, la finalità di:

"a) realizzare interventi integrati di programmazione dell'apparato distributivo anche per singole aree del territorio, con particolare riferimento al centro storico, nell'ambito di progetti di valorizzazione del territorio ed in rapporto alle esigenze dei consumatori ed agli aspetti di viabilità, mobilità, arredo urbano, nonché agli specifici interventi di pedonalizzazione;

[...]

d) *salvaguardare i valori artistici, culturali, storici ed ambientali locali, attraverso l'eventuale divieto di vendita di determinate merceologie, sempre che ciò non inibisca lo sviluppo del commercio e della libera concorrenza fra varie tipologie commerciali*".

RICHIAMATA la recente pronuncia del T.A.R. Veneto, Sez. III, n. 134 del 05/02/2013 che, pronunciandosi sull'attività di programmazione comunale comportante limitazioni all'apertura di nuovi esercizi, ne ha affermato la legittimità *"tenuto conto dell'ampia discrezionalità che caratterizza la potestà pianificatoria e programmatica del Comune"*;

RITENUTO, dunque, che, alla luce delle prescrizioni normative sopra richiamate, il Comune di Palma Campania debba adeguare le procedure nonché le disposizioni regolamentari recanti la disciplina dell'esercizio delle attività economiche ormai liberalizzate ai nuovi canoni di tutela dei beni storici, artistici e culturali.

ATTESO che:

- per definire il concetto di adeguamento, è opportuno richiamare la sentenza n. 1322/2007 del T.A.R. Piemonte, Sez. I, la quale, pur muovendo da un'ipotesi fattuale diversa dalla presente, enuclea il seguente principio di diritto applicabile anche al caso di specie: *"l'obbligo di adeguare le proprie disposizioni legislative e regolamentari posto a carico di Regioni ed Enti locali (in applicazione del D.L. 223/2006, in attuazione del criterio di adeguamento alla normativa nazionale sulla "concorrenza") non può significare il permanere fino a tale data (data di adeguamento: 1 gennaio 2007) dei limiti e prescrizioni (previsti dalle normative regionali o locali da adeguare), trattandosi di norme direttamente confliggenti con disposizioni dell'ordinamento comunitario di immediata applicazione e, come tali, prevalenti su ordinamenti di rango inferiore sulla gerarchia delle fonti, eventualmente difformi"*, con la conseguenza che tali norme, anche di rango legislativo, *"collocate nella gerarchia delle fonti nazionali e comunitarie e alla luce dei principi costituzionali, si rivelino non applicabili, perseguendo un fine opposto a quello tutelato dall'ordinamento comunitario e costituzionale"*;
- analogamente si è espresso anche il T.A.R. Friuli Venezia Giulia con sentenza n. 145 dell'11/03/2011, prevedendo che, per effetto delle disposizioni normative attinenti alla concorrenza e di competenza statale esclusiva, *"ogni disposizione regionale (antecedente o successiva) contrastante con principi espressi dallo Stato è destinata a recedere rispetto alla norma statale, per il principio di elasticità dei poteri [...]. Pertanto, una volta entrata in vigore una norma nazionale in materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato (specie se applicativa di norme e principi comunitarie), essa è destinata a prevalere (immediatamente, ovvero dopo, infruttuosa scadenza del*

termine di adeguamento), per così dire per "espansione", sull'eventuali disposizioni regionali contrastanti".

PRESO ATTO che, nel Comune di Palma Campania:

- determinate tipologie di esercizi commerciali (bar, *phone center*, *money transfer*, pompe funebri, commercio di frutta e verdura etc.) si sono insediate, in larga parte, nelle aree del centro storico e nelle strade ad esso immediatamente contigue, con conseguente disinteresse degli imprenditori ad insediare analoghe attività commerciali nelle aree periferiche;
- per effetto di quanto innanzi evidenziato, mentre grossi agglomerati urbani periferici (quali le frazioni di Fiùme, Castello, Vico di Palma e Pozzoromolo) risultano carenti dei necessari insediamenti commerciali appartenenti alle tipologie innanzi citate, l'area del centro storico risulta gravata da un elevato afflusso di consumatori pur essendo sfornita delle infrastrutture di supporto idonee alla ricezione degli stessi;
- la situazione innanzi descritta cagiona gravi pregiudizi alla tutela della vivibilità e della salute dei cittadini, alla tutela delle aree e degli spazi pubblici, alla tutela dell'ambiente e del paesaggio nonché al decoro urbano.

RITENUTO che:

- per l'area del centro storico, sarà necessario prevedere delle limitazioni in ordine all'apertura di nuovi esercizi di vendita ovvero al trasferimento in nuova sede delle seguenti tipologie di esercizi commerciali: Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP) (Codice Ateco 61.90.10), Posto telefonico pubblico ed internet Point (Codice Ateco 61.90.20), Servizi di trasferimento di denaro (*money transfer*) (Codice Ateco 66.19.50), commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca (Codice Ateco 47.21.01), Servizi di pompe funebri e attività connesse (Codice Ateco 96.03.00), Bar e altri servizi simili senza cucina (Codice Ateco 56.30.00), così da qualificare e migliorare l'offerta commerciale degli operatori del settore a favore dei cittadini/consumatori;
- dette limitazioni risultano necessarie, non solo al fine di evitare e/o ridurre fenomeni di inquinamento atmosferico ed acustico nonché di sovraffollamento antropico (con conseguenti problematiche in punto di igiene, sicurezza ed ordine pubblico), ma anche allo scopo di garantire maggiore decoro urbano ad aree di rilevante valore storico, artistico ed architettonico, così da esaltarne le peculiarità culturali in un'ottica di sviluppo e promozione;
- che il centro urbano necessita di una riqualificazione nella sua totalità e che questa non possa prescindere da progetti di valorizzazione dell'offerta commerciale per migliorare l'economia generale del paese;
- la valorizzazione del patrimonio culturale del centro storico del Comune di Palma Campania richiede anche interventi di riqualificazione dell'offerta commerciale consistenti in trasformazione e/o adeguamento funzionale del corpo edilizio esistente;

- che l'offerta commerciale rispetto alle tipologie di esercizi innanzi citati risulta satura e non equilibrata rispetto alle altre forme di distribuzione commerciale;
- che tale programmazione è tesa all'innalzamento della qualità dei servizi per l'offerta commerciale all'interno di un centro urbano che rappresenta, ad oggi, l'area nevralgica del paese;
- le zone del Comune oggetto di interesse possono essere così individuate: : *l'area del centro storico del comune di Palma Campania, corrispondente alla zona "A" del vigente P.R.G. con l'aggiunta di un'ulteriore area subito a ridosso della stessa, identificata dalle strade che di seguito si elencano: via Querce, via G. Marconi, via Nuova Sarno dal centro fino alla rotonda/incrocio con via Circumvallazione, via Trieste, via Ferrovia, via Nuova Nola fino alla rotonda/incrocio con via Circumvallazione, via San Felice, via Mauro, via Canalone.*

VISTI:

- l'art. 87 della Costituzione;
- l'art. 116 della Costituzione;
- l'art. 117, comma 2, lettere e), m), p), e r), della Costituzione;
- la Direttiva 123/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;
- il D.Lgs. n. 59 del 26/03/2010, di recepimento della direttiva comunitaria 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, meglio conosciuta come "Direttiva Bolkestein";
- l'art. 17, comma 2, L. n. 400 del 23/08/1988;
- l'art. 38, comma 3, D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito, con modificazioni, nella L. n. 113 del 06/08/2008;
- la L. n. 241 del 07/08/1990, e successive modificazioni;
- il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. n. 114 del 31/03/1998;
- il D.L. n. 7 del 31/01/2007, convertito, con modificazioni, nella L. n. 40 del 02/04/2007, e, in particolare, l'art. 9;
- il D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003;
- il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al D.P.R. n. 380 del 06/06/2001;
- il D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005, e successive modificazioni;
- l'art. 49, comma 4 *bis*, D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito, con modificazioni, nella L. n. 122 del 30/07/2010, che ha sostituito l'art. 19 della L. n. 241/1990, introducendo la: "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA";
- il D.L. n. 70 del 13/05/2011, "*Semestre europeo- prime disposizioni urgenti per l'economia*" convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. n. 106 del 12/07/2011;
- il D.L. n. 98 del 06/07/2011, convertito nella L. n. 111 del 17/07/2011;
- il D.L. n. 138 del 13/08/2011, "*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo*" convertito nella L. n. 148 del 14/09/2011;

- la L. n. 287 del 25/08/1991;
- il D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella L. n. 214 del 23/12/2011 (cd. "Decreto Salva Italia");
- il D.L. n. 1 del 24/01/2012, convertito nella L. n. 27 del 24/03/2012;
- il D.L. n. 5 del 09/02/2012, convertito nella L. n. 35 del 04/04/2012;
- il D.L. n. 147 del 06/08/2012, ("*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59*");
- la Legge Regione Campania n. 1 del 07/01/2000 ("*Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale. Norme di attuazione del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n.144*");

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale di funzionamento del consiglio comunale;

VISTI i pareri di regolarità tecnica resi dai responsabili del 3° e 4° Settore;

CONSIDERATO che la presente proposta, non comportando impegno di spesa né riduzione di entrate, non necessita del parere di regolarità contabile;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di sottoporre a tutela e salvaguardia ai sensi del comma 3 dell'art. 64 del D.Lgs. n. 59 del 26/03/2010 e del comma 1 lett. a) ed) dell'art. 13 della Legge Regione Campania n. 1 del 07/01/2000 le aree del Comune di Palma Campania così come riportate in premessa e che, qui di seguito, si trascrivono: *l'area del centro storico del comune di Palma Campania, corrispondente alla zona "A" del vigente P.R.G. con l'aggiunta di un'ulteriore area subito a ridosso della stessa, identificata dalle strade che di seguito si elencano: via Querce, via G. Marconi, via Nuova Sarno dal centro fino alla rotonda/incrocio con via Circumvallazione, via Trieste, via Ferrovia, via Nuova Nola fino alla rotonda/incrocio con via Circumvallazione, via San Felice, via Mauro, via Canalone*
2. di stabilire che nelle aree così come innanzi individuate sono vietati l'apertura di nuovi esercizi di vendita ovvero il trasferimento in nuova sede delle seguenti tipologie di esercizi commerciali: Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP) (Codice Ateco 61.90.10), Posto telefonico pubblico ed internet Point (Codice Ateco 61.90.20), Servizi di trasferimento di denaro (money transfer) (Codice Ateco 66.19.50), commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca (Codice Ateco 47.21.01), Servizi di pompe funebri e attività connesse (Codice Ateco 96.03.00), Bar e altri servizi simili senza cucina (Codice Ateco 56.30.00);

3. di assentire, nelle predette aree, interventi di riqualificazione dell'offerta commerciale consistenti in trasformazione e/o adeguamento funzionale del corpo edilizio esistente - comprese le ipotesi di ampliamento - quali rientranti nelle ipotesi definite all'art. 3, comma 1, lettere a): "interventi di manutenzione ordinaria", b): "interventi di manutenzione straordinaria" e c): "interventi di restauro e di risanamento conservativo", del D.P.R. n. 380/2001;
4. di assentire, per qualsiasi motivazione, i trasferimenti degli esercizi commerciali appartenenti alle tipologie elencate al punto 2, nelle rimanenti aree del territorio comunale;
5. di disporre che il presente provvedimento di programmazione espliciti i suoi effetti a valere dalla data di adozione della deliberazione consiliare di approvazione della medesima e fino alla data del prossimo 20 novembre 2014, così da provvedere ad un'organica e definitiva disciplina dell'intera materia del commercio e degli esercizi pubblici del Comune di Palma Campania. Questo intervento può essere considerato propedeutico alla definizione delle opportune e più strutturate misure di regolamentazione e razionalizzazione - sia delle attività commerciali presenti che di quelle che seguiranno - all'interno del territorio comunale nella sua totalità. Sarà un opportuno SIAD (piano commerciale) da redigere prima possibile a regolamentare l'intera questione;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Visto, si approva il presteso schema di deliberazione e si propone la sua presentazione al Consiglio comunale per l'approvazione per quanto di competenza.

Palma C., li _____

L'Assessore proponente
L'ASSESSORE
 dott. Anello Donnarumma

Pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica


IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 ECONOMICO FINANZIARIO
 dott. Domenico MONTANINO

per quanto di competenza

Visto, si approva.

L'Assessore proponente

[Handwritten signature]



IL RESPONSABILE
 DEL SETTORE
 Arch. Ida Palumbo

[Handwritten signature]

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE F.to Prof. Michela Manzi	IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Teresa Di Palma
--	---

PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del messo Comunale, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 04 DIC. 2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Palma Campania li 04 DIC. 2013

Il Messo Comunale

Il Resp. Settore Amministrativo Istituzionale
F.to Dott. Antonio Franzese

ESECUTIVITÀ

Si attesta che la presente delibera:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267/2000
- È divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n° 267/2000 trascorsi i 10 giorni dalla pubblicazione

Palma Campania li _____

Il Resp. Settore Amministrativo Istituzionale
F.to Dott. Antonio Franzese

A seguito di quanto sopra dispone che il competente ufficiodia corso all'attuazione ed esecuzione della presente deliberazione, ai sensi del D.Lgs. n° 267/2000.

Palma Campania li _____

Il Resp. Settore Amministrativo Istituzionale
F.to Dott. Antonio Franzese

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Palma Campania li 04 DIC. 2013


Il Segretario Generale
Dott. Teresa Di Palma